

**Messaggio  
concernente l'accordo  
con il Governo della Repubblica federale di Germania  
sulla responsabilità civile in materia nucleare**

del 19 novembre 1986

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'accordo stipulato tra i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 novembre 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*Gli sforzi intrapresi dall'Agenzia per l'energia nucleare (Nuclear Energy Agency, NEA) dell'OCSE hanno condotto alla Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare (Convenzione di Parigi) e alla Convenzione aggiuntiva del 31 gennaio 1963 (Convenzione di Bruxelles), entrate in vigore rispettivamente nel 1968 e nel 1974. La Svizzera ha sottoscritto questi testi ma, contrariamente alla Repubblica federale di Germania, non li ha ratificati. Di conseguenza, sorgendo problemi di responsabilità civile tra i due Paesi, questo fatto potrebbe dare adito a interpretazioni divergenti dei tribunali tedeschi e svizzeri riguardo al foro e al diritto applicabile. Il messaggio, quindi, propone l'approvazione di questo accordo volto a risolvere preventivamente detti interrogativi, in via convenzionale, senza attendere di dover cercare una soluzione giudiziale in caso di danno, secondo le norme del diritto internazionale privato. Praticamente si tratta di unificare e semplificare la liquidazione di sinistri causati da impianti nucleari, con conseguenze al di là delle frontiere nazionali. Il messaggio conclude sottolineando come un accordo di questo tipo sia fonte di sicurezza giuridica e concorra a tutelare gli interessi di eventuali danneggiati.*

## 1 Parte generale

### 11 Situazione iniziale

Sin dal 1972 si svolgono incontri periodici tra i servizi competenti svizzeri e tedeschi, sui problemi di sicurezza degli impianti nucleari prossimi al confine. In tali occasioni si affrontano in particolare:

- problemi di pianificazione e misure di sicurezza per impianti nucleari;
- procedure d'autorizzazione per gli stessi e relative difficoltà;
- influssi sull'ambiente, compresa l'assunzione di prove e futura memoria;
- protezione da radiazioni e assunzione di prove a futura memoria;
- pianificazione di emergenze e soccorsi;
- problemi di responsabilità civile e di rifusione dei danni.

Un primo esito di tale collaborazione si è avuto il 31 maggio 1978, con l'adozione da parte del nostro Governo e quello della Repubblica federale di Germania della *Convenzione sulla radioprotezione in caso d'emergenza* (RU 1979 312). In vigore dal 10 gennaio 1979, essa implica un obbligo d'informazione reciproca sulle situazioni radiologiche d'emergenza, con effetti potenzialmente nocivi per il territorio dello Stato limitrofo. In seguito ad una modifica apportata il 25 luglio 1986, il dovere d'informazione è stato esteso, oltre che agli avvenimenti d'origine nucleare, anche agli incidenti di natura diversa che possono verificarsi in un impianto nucleare e suscitare preoccupazioni tra la popolazione.

La collaborazione pluriennale esistente tra i due Paesi è stata ulteriormente formalizzata il 10 agosto 1982 con la conclusione dell'*Accordo sull'informazione reciproca per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari vicini al confine* (RU 1983 1336), in vigore dal 19 settembre 1983. Ivi è definito il campo d'applicazione materiale dell'obbligo di mutua informazione ed è istituita la «Commissione germano-svizzera per la sicurezza degli impianti nucleari», cui è affidato l'esame dei problemi interessanti ambo le Parti.

Discutendo problemi di *responsabilità civile in materia nucleare*, si è giunti alla conclusione che un accordo bilaterale potrebbe facilitare la liquidazione uniforme dei danni causati da impianti nucleari, con conseguenze al di là delle frontiere.

### 12 Legislazione esistente sulla responsabilità civile in materia nucleare

#### 121 Convenzioni internazionali

I lavori svolti dall'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (allora: Agenzia europea per l'energia atomica dell'OECE) hanno permesso la stesura della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile in ambito di energia nucleare (*Convenzione di Parigi*, in vigore dal 1968). Secondo questo testo, la responsabilità civile per danni d'origine nucleare è di tipo causale, ricade esclusivamente sull' esercente dell'impianto implicato, ed era limitata a 15 milioni di

unità di calcolo (UC) della Convenzione monetaria europea, per singolo evento; nel 1960-61 un'UC equivaleva a 4,31 franchi.

La *Convenzione aggiuntiva di Bruxelles* del 31 gennaio 1963, in vigore dal 1974, pur mantenendo la limitazione della responsabilità civile, ne elevò l'importo a 120 milioni di UC risarcibili secondo una triplice modalità:

- fino a copertura di un importo fissato dalla legislazione degli Stati contraenti, ma non inferiore a 5 milioni di UC, con mezzi provenienti da un'assicurazione o da altre garanzie; ciò corrisponde in sostanza alle disposizioni della Convenzione di Parigi;
- oltre questo importo e fino a 70 milioni di UC, con fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato contraente sul territorio del quale è situato l'impianto tenuto a rispondere civilmente;
- da 70 a 120 milioni di UC, con fondi pubblici messi a disposizione dagli Stati contraenti e ripartiti con i criteri seguenti: il 50% del contributo di ogni Stato è fissato in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo (PNL) e l'importo complessivo dei PNL di tutti gli Stati contraenti. Il rimanente 50% è invece funzione del rapporto esistente tra la potenza termica dei reattori costruiti a scopi pacifici sul suo territorio e quella dei reattori esistenti nel territorio di tutti gli Stati contraenti.

Le Convenzioni di Parigi e Bruxelles sono state ratificate dai seguenti Stati (situazione il 30 giugno 1986, in ordine alfabetico): Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Spagna e Svezia. Tre Stati hanno ratificato unicamente la Convenzione di Parigi, ossia la Grecia, il Portogallo e la Turchia; altri hanno firmato le due convenzioni, ma non le hanno ratificate (Austria, Lussemburgo e Svizzera).

Entrambe le convenzioni hanno subito un emendamento il 16 novembre 1982 che essenzialmente sostituisce l'unità di calcolo della Convenzione monetaria europea con un diritto speciale di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale. L'importo massimo sancito dalla Convenzione di Parigi è rimasto di 15 milioni, ma espresso in DSP; quelli previsti dalla Convenzione di Bruxelles sono invece stati elevati in base ad un fattore di 2,5, ossia da 70 milioni UC a 175 milioni DSP (modalità 2) e da 120 milioni UC a 300 milioni DSP (modalità 3). I protocolli d'emendamento del 16 novembre 1982 sono stati ratificati da (situazione il 30 giugno 1986, in ordine alfabetico): Belgio, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Portogallo, Repubblica federale di Germania, Svezia e Turchia. Per l'entrata in vigore sono necessarie 11 ratifiche.

Ulteriori dettagli sulle Convenzioni di Parigi e Bruxelles, sono contenuti nel messaggio del 10 dicembre 1979 relativo alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (FF 1980 I 164, in particolare 168 segg.).

Per ragioni di completezza possiamo citare infine la *Convenzione sulla responsabilità civile per danni d'origine nucleare* conclusa a Vienna il 21 maggio 1963, nell'ambito dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ed entrata in vigore nel 1977. In sostanza questo testo corrisponde alla Convenzione di Parigi, tuttavia ha avuto pochissimo seguito e tra gli Stati europei solo la Jugoslavia vi ha aderito.

## 122 **La legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare**

Il 1° gennaio 1984 è entrata in vigore la legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) che riprende due elementi essenziali della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare, RS 732.0), ossia il carattere causale della responsabilità e la sua concentrazione sull'esercente dell'impianto. Tuttavia, per tutelare in modo più efficace eventuali vittime, la LRCN abbandona il principio della responsabilità a importo limitato e precisa all'articolo 3 capoverso 1 che l'esercente di un impianto nucleare risponde illimitatamente dei danni d'origine nucleare causati da materie di tale natura presenti nel suo impianto. Questa responsabilità va coperta da un'assicurazione privata, fino a 400 milioni di franchi (art. 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, RS 732.441), dalla Confederazione, fino a 1 miliardo di franchi (art. 12 LRCN) e da tutti i mezzi del responsabile civilmente, in base ad un ordinamento per grandi sinistri (art. 29 LRCN).

## 123 **Relazione fra le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles e la legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare**

La Svizzera ha collaborato attivamente alla stesura delle Convenzioni di Parigi e Bruxelles, le ha firmate, ma finora non le ha ratificate. A quel momento, due ragioni si opponevano ad una ratifica immediata (FF 1980 I 183):

- la Svizzera desiderava dapprima vedere quale atteggiamento avrebbero assunto gli altri Stati europei rispetto alla ratifica e
- parallelamente, voleva attendere i risultati delle trattative allora in corso in seno all'AIEA, riguardo all'accordo mondiale sulla responsabilità civile in materia nucleare (supra n. 121 in fine).

Nel frattempo gli Stati contraenti avevano avviato i lavori di revisione delle Convenzioni di Parigi e Bruxelles, che, protrandosi per vari anni, diedero alla Svizzera un ulteriore motivo per rinviare provvisoriamente la ratifica (FF 1977 III 330, FF 1980 I 188). Come già indicato (supra n. 121), la revisione si concluse con la stesura dei Protocolli d'emendamento del 16 novembre 1982.

Abbandonando il principio della responsabilità limitata, la Svizzera agiva principalmente nell'intento di proteggere eventuali vittime; l'articolo 3 capoverso 1 LRCN traduce esplicitamente quest'idea ed assegna all'esercente una responsabilità illimitata per danni d'origine nucleare causati da materie nucleari trovantisì nel suo impianto. Ciò facendo, il nostro Consiglio e il Parlamento erano consapevoli che una simile soluzione giuridica avrebbe impedito - almeno secondo le concezioni allora vigenti - la ratifica delle Convenzioni di Parigi e Bruxelles. Infatti, tanto la perizia del professor J.P. Müller, voluta dalle autorità federali, tanto quella del rappresentante dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE, consultato dalla Commissione d'esperti incaricata di elabo-

rare la LRCN, erano giunte alla conclusione che il principio della responsabilità limitata figura tra gli obiettivi essenziali delle due convenzioni e che di conseguenza la responsabilità illimitata era con esse inconciliabile.

Malgrado l'introduzione della responsabilità illimitata nella LRCN, la Svizzera non ha abbandonato l'intenzione di ratificare le Convenzioni di Parigi e Bruxelles. Per questa ragione, già nel messaggio relativo a tale legge, avevamo dichiarato che il problema avrebbe potuto essere riesaminato il giorno in cui gli Stati contraenti si sarebbero detti disposti ad interpretare le due convenzioni in modo tale da ammettere una responsabilità illimitata valida per la legislazione nazionale, purché la copertura dei danni prevista dalle convenzioni fosse garantita (FF 1980 I 188).

Attualmente la situazione sta evolvendo in questo senso. Anche la Repubblica federale di Germania, che è Parte in entrambe le Convenzioni, nella sua legge su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la radioprotezione (legge sull'energia nucleare), versione del 15 luglio 1985 in vigore dal 1° agosto 1985, ha optato per una responsabilità civile illimitata (infra n. 124). In occasione del «Simposio sulla responsabilità civile nucleare e l'assicurazione, bilancio e prospettive», svoltosi a Monaco dal 10 al 14 settembre 1984 su iniziativa dell'OCSE e dell'AIEA, i rappresentanti di questo Paese in particolare avevano sostenuto che l'introduzione di tale norma nella legislazione tedesca non era in contrasto con le Convenzioni di Parigi e Bruxelles. Attualmente, la compatibilità delle due soluzioni è all'esame in seno ai comitati d'esperti dell'OCSE e della NEA e si può arguire che, malgrado la reticenza dimostrata in passato da alcuni Stati, questa interpretazione è destinata ad imporsi progressivamente. Al più tardi dopo l'entrata in vigore della legge tedesca sull'energia nucleare, che come detto prevede la responsabilità illimitata, gli Stati Parte alle Convenzioni di Parigi e Bruxelles non potranno più opporsi ad un'eventuale ratifica da parte svizzera.

#### **124 La legislazione della Repubblica federale di Germania sulla responsabilità civile in materia nucleare**

La legislazione tedesca in questo ambito comprende le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles, legge (tedesca) sull'energia nucleare nella versione del 15 luglio 1985 e l'ordinanza del 25 gennaio 1977 sulle garanzie di copertura, in applicazione della legge. L'esercente di un impianto risponde illimitatamente e la copertura massima cui deve provvedere è di 500 milioni di marchi; il rimanente, fino a 1 miliardo è a carico dello Stato. Attualmente, la copertura privata di mezzo miliardo è ripartita in una quota di 200 milioni, garantita da un'assicurazione responsabilità civile, e una quota di 300 milioni assunta congiuntamente dalle società produttrici d'energia e da assicuratori.

#### **13 Svolgimento delle trattative**

Nel 1981-82, rappresentanti del ministero federale (tedesco) dell'interno e del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie hanno

elaborato un avamprogetto d'accordo e la commissione germano-svizzera ne ha preso atto, nelle sue sedute del 12/13 ottobre 1982 a Olten e rispettivamente del 6/7 ottobre 1983 a Schweinfurt.

Nel corso delle trattative furono consultati anche il gruppo svizzero degli esercenti e promotori di centrali nucleari e il consorzio svizzero di assicuratori per rischi d'origine nucleare, e nella misura del possibile si è cercato di dar seguito a quanto da loro suggerito.

Il 12 novembre 1984, abbiamo approvato il progetto d'accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, che fu poi firmato a Bonn il 25 marzo 1985 dai rappresentanti dei due Stati, con riserva di ratifica.

Dopo l'emendamento della legge tedesca sull'energia nucleare (supra, n. 123), l'articolo 5 dell'accordo, da poco firmato, poté essere abrogato; le altre modifiche furono prettamente formali: numerazione diversa degli articoli, nuova firma a Berna e scambio degli atti di ratifica a Bonn.

Il testo emendato dell'accordo è stato da noi approvato il 2 luglio 1986, ed in seguito abbiamo incaricato il DFTCE di preparare un messaggio destinato alle vostre Camere. I rappresentanti dei due Stati hanno firmato l'accordo emendato il 22 ottobre 1986 a Berna, con riserva di ratifica.

#### 14 Scopo dell'accordo

La Repubblica federale di Germania e la Svizzera possiedono una comune tradizione in campo civilistico. Malgrado talune divergenze, il diritto elvetico sulla responsabilità civile in materia nucleare è paragonabile tanto nella struttura che in singole norme a quello del nostro vicino e complessivamente si può affermare che la protezione garantita delle due legislazioni in caso di danni causati dall'esercizio di impianti nucleari nei rispettivi Paesi è del tutto simile. Parimenti le due legislazioni tutelano anche i cittadini dell'altro Stato, per quanto il danno sia stato subito nel proprio territorio.

Ciononostante, siccome la Svizzera non ha ratificato le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles, le disposizioni contenute in questi due testi non sono applicabili nelle sue relazioni con la Repubblica federale di Germania. Ne consegue che, secondo il diritto tedesco, un cittadino di questo Paese vittima di un incidente provocato da un impianto nucleare svizzero può inoltrare un'azione di risarcimento anche presso un tribunale tedesco e quest'ultimo è tenuto a riceverla. Se poi il convenuto entrasse nel merito della contestazione senza riserve, la sentenza pronunciata da tale tribunale dovrebbe essere eseguita in Svizzera (cfr. art. 2 cifra 3 della Convenzione del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali; RS 0.276.191.361). D'altro lato, secondo il diritto svizzero, anche i nostri tribunali sarebbero competenti e implicitamente potrebbero sorgere difficoltà qualora due diversi tribunali fossero chiamati a ripartire la stessa copertura di un danno.

Il fine perseguito dall'accordo è dunque quello di risolvere preventivamente e in via convenzionale una serie di problemi che potrebbero sorgere in seguito ad

incidenti d'origine nucleare con conseguenze al di là del confine, senza attendere di dover cercare una soluzione giudiziale nei singoli casi, secondo le norme del diritto internazionale privato. In sostanza, si vuole unificare e semplificare la liquidazione dei sinistri di questa natura, creando al contempo una maggiore sicurezza giuridica e una migliore protezione di eventuali danneggiati.

## **2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni dell'accordo**

Gli obiettivi dell'accordo sono espressi nel preambolo:

- *il capoverso 1* assegna un'importanza prioritaria alla protezione della popolazione dei due Stati dai danni che possono derivare da un uso pacifico dell'energia nucleare e afferma che la cooperazione a tale scopo deve comprendere anche un'adeguata regolamentazione della responsabilità civile;
- *il capoverso 2* ricorda che i due Stati possiedono una normativa analoga per la responsabilità civile a livello nazionale, secondo la quale i cittadini di ambo le Parti ottengono un trattamento paritario per danni subiti nei rispettivi territori;
- *nel capoverso 3* infine, le due Parti esprimono la volontà di garantire una liquidazione unitaria dei sinistri anche qualora avessero conseguenze oltreconfine.

### *Articolo 1 (Campo d'applicazione)*

Secondo *il capoverso 1*, l'accordo regola dal punto di vista della responsabilità civile le conseguenze di un sinistro che ha la sua origine nell'uso pacifico dell'energia nucleare, avviene nel territorio di una delle Parti e provoca dei danni nel territorio dell'altra; per ragioni di semplicità, si distingue tra Stato del sinistro («Ereignisstaat») e Stato confinante («Nachbarstaat»). Entrambe le Parti riservano un trattamento identico alle vittime che si trovano nello Stato del sinistro, indipendentemente dalla loro nazionalità, di conseguenza il campo d'applicazione dell'accordo può essere circoscritto ai soli eventi con conseguenze oltreconfine.

*Il capoverso 2* limita il campo d'applicazione ai sinistri con effetti dannosi attribuibili alle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di sostanze radioattive. Quest'enumerazione si rifà a quelle ricorrenti nella legislazione interna degli Stati contraenti (art. 2 cpv. 1 lett. a LRCN e art. 1 (a) (i) Convenzione di Parigi) senza tuttavia riprenderle letteralmente; in tal modo l'accordo acquista coerenza materiale rispetto al diritto nazionale.

### *Articolo 2 (Principio della parità di trattamento)*

Questa disposizione riprende l'articolo 14 della Convenzione di Parigi, secondo il quale la convenzione stessa e il diritto nazionale vanno applicati senza riguardo alla nazionalità, al domicilio o alla dimora della vittima. Enunciando il principio della parità di trattamento materiale e procedurale sia nei confronti dei concittadini che delle persone a loro parificate, l'accordo assicura ai citta-



dini dello Stato confinante tutte le possibilità giuridiche esistenti nello Stato del sinistro. Sono ammesse eccezioni a questo principio solo se l'accordo stesso lo dispone (ad es. negli art. 5 e 6).

### Articolo 3 (Foro)

Secondo l'articolo 13 (a) della Convenzione di Parigi, le domande di risarcimento per danni d'origine nucleare sono ricevibili soltanto dai tribunali dello Stato del sinistro; l'intero articolo del resto lascia trasparire la volontà di impedire che tribunali di più Stati Parte possano essere competenti per lo stesso oggetto. Il *capoverso 1* accoglie questa soluzione ed assegna ai tribunali dello Stato del sinistro una competenza esclusiva, tenendo in considerazione anche i seguenti motivi: siccome un danno può dare adito ad una moltitudine di domande di risarcimento, anche se la somma di copertura disponibile è necessariamente limitata è auspicabile che tutte le procedure giudiziarie siano concentrate nello stesso luogo. Nell'interesse dei lesi, bisogna evitare che la valutazione delle pretese sia sottoposta a un duplice iter giuridico, in Svizzera e nella Repubblica federale di Germania, con i ritardi anche ingenti che potrebbero derivarne. Tanto più che i tribunali dello Stato del sinistro saranno nella maggior parte dei casi anche il foro ordinario del convenuto, ossia l'esercente o il titolare dell'autorizzazione d'esercizio dell'impianto nucleare. Dando per esempio al trasportatore di materie radioattive la possibilità di adire il foro contrattuale significherebbe causare ai lesi molti più inconvenienti che vantaggi (incertezza quanto al tribunale effettivamente competente, lungaggini procedurali in caso di processo parallelo nei due Stati). È esattamente per queste ragioni che l'articolo 24 LRCN affida ad un solo Cantone il giudizio di queste cause.

Può succedere, in particolare durante il trasporto di materie radioattive, che il luogo del sinistro non sia determinabile con esattezza; in tal caso, il *capoverso 2* precisa che i tribunali competenti sono quelli dello Stato contraente che per primo ha autorizzato il trasporto. Questo criterio può sembrare arbitrario, tuttavia permette di stabilire senza equivoci il foro competente.

### Articolo 4 (Diritto applicabile)

Secondo il diritto internazionale privato svizzero, le pretese suscitate da atti illeciti sottostanno al principio d'ubiquità; ne consegue che la parte lesa può scegliere tra il diritto del luogo in cui l'illecito è stato commesso o quello in cui esso ha prodotto i suoi effetti.

Nella Repubblica federale di Germania la Convenzione di Parigi è diritto applicabile, quindi, conformemente al suo articolo 14 (b) tutti i problemi di diritto materiale e procedurale non specificamente regolati dalla Convenzione cadono sotto il diritto dello Stato i cui tribunali sono competenti (*lex fori*).

In caso di sinistro causato da un impianto nucleare si può facilmente supporre che molto spesso il luogo del sinistro non coincide con quello in cui si verificano gli effetti. Un incidente in un impianto nucleare situato presso la frontiera germano-svizzera causerebbe verosimilmente dei danni tanto al di qua che al di là del Reno, ossia in zone sottoposte a diversi ordinamenti giuridici. Per

escludere un'applicazione concomitante delle due legislazioni era perciò indispensabile stipulare un accordo bilaterale.

In questo caso sembra pertanto opportuno derogare al principio d'ubiquità generalmente seguito dal diritto internazionale privato svizzero e applicare - in analogia alla Convenzione di Parigi - la *lex fori*.

Ne risulta che in caso di sinistro provocato da un impianto nucleare svizzero con conseguenze nel territorio tedesco il tribunale elvetico dovrà applicare il proprio diritto; lo stesso dicasi *mutatis mutandis* se il sinistro fosse imputabile a un impianto tedesco.

#### *Articolo 5 (Misure precauzionali)*

Contrariamente a quanto avviene nella Repubblica federale di Germania, la nozione di danno d'origine nucleare adottata dalla LRCN svizzera comprende anche i danni causati dalle misure precauzionali ordinate o raccomandate dalle autorità per ovviare o ridurre un pericolo imminente di questo tipo. La RFG intende adottare una responsabilità analoga, tuttavia, fintanto che ciò non sarà realtà, la Svizzera deve riservarsi il diritto di non risarcire tali danni ad eventuali vittime dello Stato confinante, per mancanza di reciprocità.

#### *Articolo 6 (Grandi sinistri)*

Questa disposizione ricorda che accanto al presente accordo bisogna lasciar sussistere ulteriori possibilità di risarcimento, qualora la somma di copertura disponibile non fosse sufficiente. I principi per la liquidazione di grandi sinistri sono stati fissati dal Legislatore svizzero nell'articolo 29 LRCN.

#### *Articolo 7 (Possibilità di trasferimento)*

Una norma esplicita in merito era necessaria, per garantire la trasferibilità degli importi versati a titolo di risarcimento, interesse o spese, anche in caso di modifica dell'attuale normativa sul trasferimento di capitali tra i due Stati.

#### *Articolo 8 (Responsabilità di diritto internazionale pubblico)*

Con questa disposizione si lascia intatta un'eventuale responsabilità basata sui principi generali del diritto internazionale pubblico; l'accordo concerne unicamente le pretese di diritto civile.

#### *Articolo 9 (Clausola di Berlino)*

Come tutti gli accordi stipulati dalla Repubblica federale di Germania che non contemplano, per quanto riguarda Berlino, competenze riservate alle potenze alleate di difesa, anche il presente accordo implica la clausola di Berlino.

#### *Articolo 10 (Disdetta)*

In linea di principio l'accordo è stipulato per un periodo illimitato, ma può essere denunciato da entrambe le Parti, in ogni momento, con un preavviso di 12 mesi. È tuttavia importante che anche dopo la denuncia esso resti applicabile ai sinistri verificatisi durante il periodo di validità, ma con conseguenze posteriori alla disdetta.

*Articolo 11* (Ratifica ed entrata in vigore)

Il *capoverso 1* precisa che l'accordo dev'essere ratificato; il *capoverso 2* indica il luogo di scambio degli strumenti di ratifica e il giorno d'entrata in vigore come diritto internazionale pubblico.

### **3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

L'accordo non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale né per la Confederazione, né per i Cantoni.

### **4 Linee direttive della politica di governo**

La proposta d'accordo è stata inserita nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 178, allegato 2).

### **5 Costituzionalità**

La necessaria base costituzionale è offerta dall'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero, e la competenza della vostra Assemblea è ancorata nell'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'accordo non ha limiti temporali, ma può essere denunciato in qualsiasi momento; esso non implica l'adesione ad un'organizzazione internazionale, né comporta alcuna unificazione del diritto, pertanto non sottostà al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

## Decreto federale

concernente l'accordo tra i Governi della  
Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania  
sulla responsabilità civile in materia nucleare

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 1986<sup>1)</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla responsabilità civile in materia nucleare del 22 ottobre 1986 è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare questo accordo.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

# **Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla responsabilità civile in materia nucleare**

---

*La Confederazione Svizzera  
e  
la Repubblica federale di Germania,*

considerato che la protezione della popolazione di ambo le Parti dai danni derivanti da un uso pacifico dell'energia nucleare costituisce un obiettivo prioritario nella cooperazione tra Stati confinanti e che tale protezione implica una regolamentazione adeguata della responsabilità civile,

memori del fatto che ambo le Parti hanno adottato una normativa interna analoga in materia di responsabilità civile, volta ad assicurare un trattamento paritario ai cittadini di entrambi gli Stati in caso di danni circoscritti ai rispettivi territori,

desiderosi di garantire la maggiore uniformità nella liquidazione di sinistri con conseguenze al di qua e al di là della frontiera comune,

hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1** Campo d'applicazione

(1) Il presente accordo regola, dal punto di vista della responsabilità civile, le conseguenze di un sinistro derivante da un uso pacifico dell'energia nucleare che si verifica nel territorio di una delle Parti, detta in seguito Stato del sinistro, e causa dei danni sul territorio dell'altra Parte, detta in seguito Stato confinante.

(2) Esso si applica ai sinistri che sono fonte di danni imputabili alle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di sostanze radioattive.

## **Articolo 2** Principio della parità di trattamento

Salvo disposizione contraria del presente accordo, ai cittadini dello Stato di confine, le persone che vi hanno sede, domicilio o dimora e ai cittadini dello Stato del sinistro è garantito un trattamento paritario, tanto sul piano materiale che procedurale.

<sup>1)</sup> Dal testo originale tedesco.

**Articolo 3 Foro**

(1) Per danni causati dall'uso pacifico dell'energia nucleare sono competenti esclusivamente i tribunali dello Stato del sinistro.

(2) Per danni causati durante un trasporto e nell'impossibilità di determinare il luogo del sinistro, sono competenti esclusivamente i tribunali dello Stato contraente che per primo ha autorizzato il trasporto.

**Articolo 4 Diritto applicabile**

Salvo disposizione contraria del presente accordo, alle domande di risarcimento si applica il diritto interno del Paese i cui tribunali sono competenti secondo l'articolo 3.

**Articolo 5 Misure precauzionali**

Se il diritto dello Stato del sinistro prevede una responsabilità civile per danni causati da provvedimenti ordinati o autorizzati dalle autorità per ovviare un sinistro imminente, le vittime dello Stato confinante possono far valere tali danni soltanto se ciò sarebbe possibile anche secondo il diritto del loro Paese.

**Articolo 6 Grandi sinistri**

Se la somma di copertura disponibile nello Stato del sinistro non bastasse a tacitare tutte le domande di risarcimento, le Parti contraenti si consultano senza indugio per trovare una soluzione adeguata.

**Articolo 7 Trasferibilità**

Gli importi versati a titolo di risarcimento, interesse o spese in applicazione del presente accordo sono liberamente trasferibili da un territorio all'altro delle Parti contraenti.

**Articolo 8 Responsabilità di diritto internazionale pubblico**

Il presente accordo non può essere interpretato in modo da pregiudicare eventuali diritti che una delle Parti deduce da norme generali di diritto internazionale pubblico, in materia di danni d'origine nucleare.

**Articolo 9 Clausola di Berlino**

Il presente accordo si applica anche al Land di Berlino purché il Governo della Repubblica federale di Germania non notifichi al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a partire dall'entrata in vigore.

**Articolo 10** Disdetta

Ogni Parte contraente può disdire il presente accordo in qualsiasi momento e in forma scritta, con preavviso di dodici mesi. Esso resta applicabile ai sinistri avvenuti durante il periodo di validità, ma con conseguenze posteriori alla disdetta.

**Articolo 11** Ratifica ed entrata in vigore

(1) Il presente accordo va ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà a Berna il più presto possibile.

(2) L'accordo entra in vigore il giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 22 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
M. Krafft

Per la  
Repubblica federale di Germania:  
J. Petersen